



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"
Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
Via C. Bollea, 3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168
E-mail: toic84200d@istruzione.it PEC : toic84200d@pec.istruzione.it
Sito: www.iccaffarobricherasio.gov.it
C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

Prot n. 1142/07-08
CIG n. ZE72C08B9A

Bricherasio, 13.02.2020

CONVENZIONE

TRA

L'Istituto Scolastico **ISTITUTO COMPRENSIVO "A. CAFFARO"** rappresentato legalmente dal Dott.ssa Beatrice Rosa RUSSO Dirigente Scolastica pro-tempore, nata a () il, codice fiscale e domiciliata per la sua carica presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO **"A. CAFFARO"** - Via C. Bollea, 3 - 10060 Bricherasio (TO) codice fiscale 94544620019

E

L'Associazione Sportiva Dilettantistica **"Cum Petere Valpellice"** con sede in Lusernetta (TO) in Via Vista, 6, P.IVA 11175220018, nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. DELL'AQUILA Nazario nato a () il - codice fiscale

PREMESSO CHE

- l'articolo 7 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 prevede che le Istituzioni Scolastiche possono costituire convenzioni con enti operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento di compiti di carattere formativo;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 7 c. 6, modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, consente alle Amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, al fine di realizzare l'attività progettuale inserita nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- il D.I. n. 129 del 28.08.2018, art. 43 c. 3, autorizza il Dirigente Scolastico a stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti che effettuino attività di lavoro autonomo occasionale;
- l'Ins.te BRUNO FRANCO Barbara insegnante della Scuola Primaria di Bricherasio, nonché referente dell'attività ha programmato per le classi I-III-IV-V Sezione A, II-III-IV-V Sezione B, della predetta scuola Primaria la realizzazione, di un ciclo di lezioni di attività ludico-motoria-sportiva, denominata "Pallamano", finalizzata all'educazione del benessere fisico e, mediante l'attività di gruppo, alla costruzione di un processo di socializzazione tra gli alunni.
- i genitori degli allievi hanno manifestato la loro approvazione all'avviamento della predetta attività sportiva e al versamento del contributo necessario;
- la suddetta attività sportiva è stata approvata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 22.10.2019 e dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 24.10.2019;
- l'Istituzione Scolastica in ottemperanza a quanto stabilito dalla Determina Dirigenziale prot. n. 5739/04-05 del 29.10.2019 ha selezionato l'esperto per lo svolgimento dell'attività sportiva "Pallamano" attraverso l'avviso prot. n. 5741/04-05 pubblicato sul sito della scuola in data 29.10.2019;

- l'Associazione Sportiva Dilettantistica "**Cum Petere Valpellice**", ha regolarmente presentato la propria candidatura per la realizzazione dell'attività sportiva denominata "Pallamano a Scuola" valevole per l'a.s. 2019/2020;
- non è stato necessario procedere alla costituzione di una graduatoria con relativa formale aggiudicazione dell'incarico in quanto è pervenuta una sola candidatura, conforme alle richieste del bando;
- con determina prot. n. 1141/07-08 del 13.02.2020 il Dirigente Scolastico ha affidato all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Cum Petere Valpellice", la realizzazione della attività sportiva denominata "Pallamano";
- che l'Associazione Sportiva Dilettantistica "**Cum Petere Valpellice**", non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente convenzione, di cui le premesse costituiscono parte integrante, valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020.

ART. 1

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "**Cum Petere Valpellice**", si impegna a prestare la propria attività, per mezzo dei propri istruttori, consistente nello svolgimento di un ciclo di lezioni di attività ludico-motoria-sportiva, denominata "Pallamano" per gli allievi della scuola indicata in premessa, a partire dal 20.02.2020 e fino al 10.06.2020.

ART. 2

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "**Cum Petere Valpellice**", si impegna ai fini di cui all'art. 1 a rispettare il programma delle attività e gli obiettivi come da proposta formulata, e a svolgere i propri interventi in stretta collaborazione con le insegnanti di classe.

L'Associazione si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dalla amministrazione scolastica.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dagli istruttori, individuati dall'Associazione Sportiva Dilettantistica "**Cum Petere Valpellice**".

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "**Cum Petere Valpellice**" assume l'impegno e la responsabilità di verificare che i propri istruttori non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale anche nel rispetto del decreto legislativo n. 30 del 2014 che prescrive, al comma 1, che "il certificato penale del casellario giudiziale... *omissis*... deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori";

ART. 3

L'Istituto scolastico **ISTITUTO COMPRENSIVO "A. CAFFARO"**, a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dagli istruttori dall'Associazione Sportiva Dilettantistica "**Cum Petere Valpellice**", si impegna a corrispondere il contributo, ad allievo, di seguito indicato:

5 lezioni da 60 minuti cadauna con cadenza settimanale per ogni singola classe come da calendario programmato dalle Insegnante referente dell'attività	10 euro ad allievo
--	--------------------

Al termine della prestazione l'Associazione Sportiva Dilettantistica "**Cum Petere Valpellice**" dovrà presentare una relazione dettagliata sull'attività svolta, nella quale vengano evidenziati gli obiettivi e i risultati conseguiti.

Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione della fattura elettronica, con scadenza 31.08.2020, salva la verifica del numero delle lezioni e degli allievi coinvolti e dell'effettivo versamento del

contributo da parte delle famiglie degli alunni, così come specificato nella scheda di adesione al progetto.

Ai sensi del "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (approvato con decreto del MEF del 3 aprile 2013, n. 55), sarà ammessa solo la fattura elettronica. Il codice univoco di quest'ufficio, relativo al servizio di fatturazione elettronica è: **UFYI9M**.

L'imposta di bollo, qualora fosse da applicare, ai sensi della Risoluzione n. 444/E del 2008 dell'Agenzia delle Entrate è a carico dell'emittente e dovrà essere indicata in fattura secondo le modalità previste dal D.M. 17 giugno 2014.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "**Cum Petere Valpellice**" assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

ART. 4

La presente convenzione non dà luogo a trattamento di fine rapporto.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "**Cum Petere Valpellice**" provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.

ART. 6

Qualora l'Istituzione Scolastica accerti che l'esecuzione delle attività educative non proceda secondo le condizioni stabilite e che le prestazioni vengano effettuate con negligenza ed imperizia, la presente convenzione si intenderà risolta di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile. In ogni caso, svolte le opportune verifiche, si provvederà al pagamento, secondo gli importi stabiliti nella presente convenzione, della sola parte della collaborazione regolarmente eseguita.

Per tutto quanto non espressamente stabilito o pattuito si rinvia alla disciplina contenuta nel Codice Civile e alla disciplina fiscale, previdenziale e assistenziale vigente in materia.

ART. 7

L'istituzione scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali forniti dalla controparte ed acquisiti dalla scuola, saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità a soggetti cui è riconosciuta da disposizioni di Legge la facoltà ad accedervi.

Le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del contratto, circa le modalità e le finalità del suddetto trattamento dei dati personali.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto, sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

ART. 8

In caso di controversie il foro competente è quello di TORINO.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONTRAENTE
Il Presidente
DELL'AQUILA Nazario

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Beatrice Rosa RUSSO